



COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza n. 07/2017

OGGETTO: *Disciplina degli orari di esercizio delle sale pubbliche di gioco e di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110, commi 6° e 7° del T.U.L.L.P.S. - R.D. n° 773/1931, collocati all'interno delle sale da gioco (autorizzati ex. Art. 86), delle sale scommesse (autorizzati ex. Art. 87) e negli altri esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2 comma 1° lettera d) della L.R. n. 9-2016, ove è consentita la loro installazione - Art. 6 L.R. 02 maggio 2016, n. 9 e s.m.i. - 2^ Modifica dell'orario di cui all'Ordinanza n. 13-2016 del 27.10.2016 e n. 14-2016 del 08.11.2016.*

Premesso che:

- *la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM - 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo Gioco d'Azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quella più svantaggiata culturalmente e economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generale fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;*
- *il gioco d'azzardo patologico è ormai come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);*
- *in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con Decreto Legge n. 158 del 13 settembre, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, della Legge 08 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";*

Considerato che:

- *il D.lgs. 18.08.2016 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 così recita: "Il Comune è L'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";*



- *la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.LL.P.S.*
 - 1) *esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal;*
 - 2) *negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse; sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";*
- *La Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all'art. 12 prevede che " nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali..... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica.....la tutela dei consumatori.....) l'accesso e l'esercizio dell'attività... possono....essere subordinati al rispetto di.....requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali.....in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra.....l'obbligo per il prestatore di fornire.....altri servizi specifici";*
- *Il Decreto Legge 13/8/2011 nr. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 nr. 148, consente di stabilire "restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche", ivi compreso "il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area", qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione, rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;*
- *la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo ".....sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza! Di competenza esclusiva dello Stato";*
- *Il Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) all'art. 31 comma 2 recita "..... secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingentanti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";*
- *Il 23 dicembre 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che "..... va' anzitutto affermata la titolarità in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del TUEL.... Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS, in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è*



destinataria”;

- *Con le Sentenze del Consiglio di Stato (Sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i magistrati hanno “avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;*
- *con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18.07.2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò si può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;*
- *con sentenza n. 579 del 2016, il Consiglio di Stato, ha sottolineato che l'esistenza di una precedente autorizzazione non può giustificare una deroga permanente da una normativa successiva volta a tutela della salute pubblica: sarà compito delle Amministrazioni competenti individuare le soluzioni più idonee a consentire quella “progressiva ricollocazione” cui fa riferimento anche il c.d. decreto Balduzzi;*
- *il Consiglio di Stato, con sentenze 4794 e 4861 del 2015, sottolinea inoltre che i poteri del Sindaco di regolarizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ex art. 50, comma 7, del D.lgs.vo n. 267 del 2000 riguardano anche le sale giochi e gli esercizi in cui siano installati apparecchi di gioco lecito;*
- *la Regione Piemonte a seguito della succitata Sentenza della Corte Costituzionale ha emanato in data 22 luglio 2014 una Circolare per evidenziare la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco precisando che il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco sia pure soltanto per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale;*
- *il TAR Piemonte con Sentenza N. 534 del 27 marzo 2015 dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che “...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dell'ASL TO3 nel quale si è evidenziata l'importanza di una “sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco in denaro, volta soprattutto a sollecitare l'emanazione di regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati e afferma anche che il “... il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c.2 del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del Sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia”;*
- *Il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale: “la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio Comunale”;*



- *Vista la Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9 con la quale la Regione Piemonte ha disciplinato le misure per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico;*
- *Vista la recentissima Legge Regionale 29 luglio 2016, n. 16 - art. 20 con la quale sono state introdotte modifiche alla Legge Regionale n. 9-2016;*
- *Preso atto che al Sindaco, in forza della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta n. 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno;*
- *Verificato che:*
da indagini statistiche in possesso del Dipartimento delle Dipendenze relative alle ASL territoriali risultano dati preoccupanti sul fenomeno del gioco d'azzardo: "In Piemonte la media di soggetti a rischio è più alta di quella nazionale: nel 2013 sono stati trattati, presso i Dipartimenti di patologia delle dipendenze del Piemonte, 1234 soggetti per gioco d'azzardo patologico. Il numero dei soggetti trattati a partire dal 2005 (anno di prima rilevazione specifica) è costantemente aumentato, con un incremento per il periodo 2005/2013 del 643%, da 166 a 1234 utenti.
I giocatori patologici in carico ai Servizi per le Dipendenze (SERT) dell'ASL TO4 erano n. 210 nel 2015, con un incremento di cinque volte negli ultimi tre anni. Questo dato numerico è allineato con la media regionale dei giocatori patologici in carico SERT regionali, e riguarda solo le persone in cui la "dipendenza" primaria è il GAP, mentre non compaiono i giocatori patologici che hanno anche una dipendenza da alcol, droghe o tabacco;
- *Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;*
- *Ritenuto quindi opportuno intervenire per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l'accesso degli anziani e degli adolescenti, persone per le quali è più rilevante un intervento di tutela della salute;*
- *Viste la ns. precedenti Ordinanze n. 13/2016 del 27.10.2016 e n. 14/2016 del 08.11.2016, pari oggetto e ritenuto opportuno rivedere l'orario di esercizio e utilizzo degli apparecchi da gioco di cui trattasi, uniformandosi soprattutto a quanto già stabilito con Ordinanza N. 6224 del 18.06.2015 dalla Città di Ivrea*

ORDINA

- 1) *di stabilire i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex. Art. 86 e 88 del T.U.LL.P.S., così come di seguito indicato:*

Orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ex. Art. 86 T.U.LL.P.S (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling)

– dalle h. 12,00 alle h. 19,00 e dalle h. 20,00 alle h. 23,00 di tutti i giorni,



compresi i festivi.

Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.L.P.S. R.D. 773/1931 collocati:

a) negli esercizi autorizzati ex. Art. 86 del T.U.L.P.S (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);

b) negli esercizi autorizzati ex. Art. 88 del T.U.L.P.S (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.)

- dalle h. 12,00 alle h. 19,00 e dalle h. 20,00 alle h. 23,00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere spenti e disattivati.

2) Che, per tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) osservi, oltre a quanto sopra indicato, le seguenti disposizioni:

a) lo spegnimento degli apparecchi oggetto del presente provvedimento, nelle ore di sospensione del funzionamento, deve avvenire tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e gli stessi non devono essere accessibili;

b) l'esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime 20 x 30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente i caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;

c) l'esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura della sala giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.

DISPONE

1) Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00 ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 9/2016, con l'applicazione dei principi di cui al capo I della legge 24.11.1981 n. 689. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 11 comma 8 della Legge Regionale n. 9/2016 sono di competenza del Comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal Comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge. Le somme delle eventuali sanzioni comminate, dovranno essere versate sul c.c.p. n. 30933105, intestato al Comune di Cascinette d'Ivrea – Servizio di Tesoreria;

2) Come previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 9/2016, ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste, dalla presente ordinanza, sarà comminata la sanzione accessoria della chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del Regio Decreto 773/1931 mediante sigilli, anche se anno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

La presente Ordinanza:



- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Cascinette d'Ivrea e resa nota al pubblico attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa;
- Sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- Verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, all'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, nonché a tutte le dislocazioni locali dei sopra elencati organismi;
- Ai sensi dell'art. 10 comma 2° della Legge Regionale n. 9-2016 copia dell'atto adottato in attuazione della stessa, verrà trasmesso alla Giunta Regionale del Piemonte e per competenza specifica ne viene inviata copia anche all'Assessorato alla Sanità - Settore A1402A - Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale.

La Polizia Locale e gli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

Che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. per il Piemonte entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa data.

Cascinette d'Ivrea, 25 maggio 2017

IL SINDACO
(Ing. Piero OSENGA)



P. Osenga